

# PROPOSTA DI LEGGE

N.ro 380/10<sup>a</sup>

1<sup>A</sup> COMM. CONSILIARE

2<sup>A</sup> COMM. CONSILIARE

**Proposta di legge di iniziativa del Consigliere Franco Sergio recante:**

***“Modifiche alle leggi regionali numero 1, 10, 12, 15, 28 e 31 del 2018.”***

## RELAZIONE DESCRITTIVA

La presente proposta di legge è volta ad apportare alcune modifiche alle leggi regionali 29 gennaio 2018, n. 1 (Istituzione del Garante regionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale), 14 maggio 2018, n. 10 (Ulteriore proroga degli strumenti urbanistici delle aree industriali. Integrazione alla l.r. 24/2013), 16 maggio 2018, n. 12 (Norme in materia di tutela, promozione e valorizzazione dell'invecchiamento attivo), 7 giugno 2018, n. 15 (Disciplina regionale dei servizi di polizia locale), 3 agosto 2018, n. 28 (Disposizioni per il riconoscimento della rilevanza sociale dell'endometriosi e istituzione del Registro regionale), nonché ad abrogare la legge regionale 3 agosto 2018, n. 31 (Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 12 dicembre 2008, n. 40 - Collegato al bilancio 2008).

L'intervento di novellazione normativa si rende necessario al fine dare seguito a taluni impegni assunti nei confronti del Governo, nel contesto di una interlocuzione improntata al principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni. Le modifiche proposte sono finalizzate a superare problematiche applicative ed evitare inutili duplicazioni delle disposizioni normative ivi previste, in alcuni casi prevedendone l'abrogazione espressa o comunque la riformulazione per scongiurare una qualsivoglia sovrapposizione con la normativa statale di riferimento, conformandone il contenuto al quadro ordinamentale vigente.

La proposta si compone di 8 articoli, di seguito descritti:

- l'art. 1 interviene sull'articolo 2 della legge regionale 29 gennaio 2018, n.1 (Istituzione del Garante regionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale) mediante la soppressione di alcuni periodi e aggiungendo un comma ad hoc al fine di evitare sovrapposizioni e interferenze con la normativa statale di riferimento in materia di ordine pubblico;

- l'art. 2 modifica l'articolo 1 della legge regionale 14 maggio 2018, n. 10 (Ulteriore proroga degli strumenti urbanistici delle aree industriali. Integrazione alla l.r. 24/2013), eliminando il riferimento ai “vincoli connessi” per adeguarsi all'orientamento costante della giurisprudenza costituzionale;

- l'art. 3 modifica le lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 16 maggio 2018, n. 12 (Norme in materia di tutela, promozione e valorizzazione dell'invecchiamento attivo), riformulandole per eliminare ogni riferimento alla possibilità

di qualsivoglia attività di sorveglianza da esercitarsi da parte dei destinatari della legge de qua al fine di evitare interferenze con le competenze statali in materia;

- l'art. 4 modifica la legge regionale 7 giugno 2018, n.15 (Disciplina regionale dei servizi di polizia locale) intervenendo a riformulare gli articoli 2, 3, 4, 10 e 12, in parte al fine di aggiornarne le disposizioni citando espressamente il rispetto delle linee generali adottate con accordo sancito in sede di Conferenza unificata del 24 gennaio 2018, in parte per evitare sovrapposizioni e interferenze con la legge statale del 7 marzo 1986, n. 65 (Legge quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale);

- l'art. 5 infine integra il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 3 agosto 2018, n. 28 (Disposizioni per il riconoscimento della rilevanza sociale dell'endometriosi e istituzione del Registro regionale) aggiungendovi il riferimento al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2017 (Identificazione dei sistemi di sorveglianza e dei registri di mortalità, di tumori e di altre patologie);

- l'art. 6 abroga la legge regionale 3 agosto 2018, n. 31 (Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 12 dicembre 2008, n. 40 - Collegato al bilancio 2008);

- l'art. 7 prevede l'invarianza finanziaria di tale proposta di legge regionale, in considerazione della sua natura squisitamente ordinamentale;

- l'art. 8, in ultimo, dispone l'entrata in vigore anticipata della legge, fissandola nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BUR Calabria, invece che nell'ordinario termine dei 15 giorni dalla medesima pubblicazione.

## RELAZIONE FINANZIARIA

### Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo della legge: **Modifiche alle leggi regionali numero 1, 10, 12, 15, 28 e 31 del 2018**

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spesa indotte dall'attuazione del provvedimento.

Nella colonna 1 va indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata.

Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa.

Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C "spesa corrente", I "spesa d'investimento".

Nella Colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A "annuale, P "Pluriennale".

Nella colonna 5 si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente.

**Tab. 1 - Oneri finanziari:**

	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere temporale A o P	Importo
Art. 1	L'art. 1 modifica l'articolo 2 della legge regionale 29 gennaio 2018, n.1 (Istituzione del Garante regionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale) sopprimendo alcuni periodi e aggiungendo un comma ad hoc al fine di evitare sovrapposizioni e interferenze con la normativa statale di riferimento in materia di ordine pubblico			0
Art. 2	L'art.2 modifica l'articolo 1 della legge regionale 14 maggio 2018, n. 10 (Ulteriore proroga degli strumenti urbanistici delle aree industriali. Integrazione alla l.r. 24/2013), eliminando il riferimento ai "vincoli connessi" per adeguarsi all'orientamento costante della giurisprudenza costituzionale			
Art. 3	L'art. 3 modifica le lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 16 maggio 2018, n. 16 (Norme in materia di tutela, promozione e valorizzazione dell'invecchiamento attivo), riformulandole per eliminare ogni riferimento alla possibilità di qualsivoglia attività di sorveglianza da esercitarsi da parte dei destinatari della legge de qua al fine di evitare interferenze con le competenze statali in materia			0
Art. 4	L'art. 4 modifica la legge regionale 7 giugno 2018, n.15 (Disciplina regionale dei servizi di polizia locale) intervenendo a riformulare gli articoli 2, 3, 4, 10 e 12, in parte al fine di aggiornarne le disposizioni citando espressamente il rispetto delle linee generali adottate con accordo sancito in sede di Conferenza unificata del 24 gennaio 2018, in parte per evitare sovrapposizioni e interferenze con la legge statale del 7 marzo 1986, n. 65 (Legge quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale).			0
Art. 5	L'art. 5 fine integra il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 3 agosto 2018, n. 28 (Disposizioni per il riconoscimento della rilevanza sociale			0

	dell'endometriosi e istituzione del Registro regionale) aggiungendovi il riferimento al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2017 (Identificazione dei sistemi di sorveglianza e dei registri di mortalità, di tumori e di altre patologie).			
Art. 6	L'art. 6 abroga la legge regionale 3 agosto 2018, n. 31 (Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 12 dicembre 2008, n. 40 (Collegato al bilancio 2008)) in quanto inutiliter data; l'art. 6 prevede l'invarianza finanziaria di tale proposta di legge regionale, in considerazione della sua natura squisitamente ordinamentale.			0
Art. 7	L'art. 7 prevede l'invarianza finanziaria di tale proposta di legge regionale, in considerazione della sua natura squisitamente ordinamentale.			0
Art.8	L'art. 8, in ultimo, dispone l'entrata in vigore anticipata della legge, fissandola nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BUR Calabria, invece che nell'ordinario termine dei 15 giorni dalla medesima pubblicazione.			0

### Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Vanno esplicitati i criteri utilizzati per la quantificazione della spesa corrispondente. A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano possibili criteri da specificare:

- esatta determinazione: indennità Garante fissata al 30% dell'indennità percepita dal Consigliere regionale.
- stima parametrica: rimborso spese vive documentate per partecipazione ad organi. Individuazione di un numero medio di sedute ed applicazione di un parametro di costo desunto dal funzionamento di organi similari;
- tetto di spesa: individuazione di un limite massimo di risorse disponibili accompagnata da indicazione nel testo della proposta dei criteri di accesso e di selezione dei potenziali fruitori;
- mancata indicazione: specificare le ragioni per cui si ritiene che gli oneri non sia determinati ed indeterminabili.

### Tab. 2 Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano come possibili coperture:

- l'utilizzo di accantonamenti a fondi speciali di parte corrente e/o di parte capitale
- riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
- nuovi o maggiori entrate;
- imputazione esatta al Programma inerente e coerente con la spesa prevista
- altre forme di copertura

Programma / capitolo	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Totale
<b>Totale</b>				

#### Art.1

*(Modifiche all'articolo 2 della l.r.1/2018)*

1. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 29 gennaio 2018, n.1 (Istituzione del Garante regionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale) sono soppressi i periodi seguenti:

- a) “negli istituti penali per i minorenni, nei centri di prima accoglienza e comunità ministeriali per minorenni”;
- b) “ospitate nei centri di permanenza per i rimpatri previa autorizzazione della Prefettura competente per territorio, quelle”.

2. Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

“2 bis. Rientrano, altresì, tra i soggetti di cui al comma 1, anche le persone ospitate nei centri di permanenza per i rimpatri a cui il Garante regionale, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Ministro dell'Interno 20 ottobre 2014 Regolamento recante “Criteri per l'organizzazione e la gestione dei centri di identificazione ed espulsione previsti dall'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni”, può accedere previa autorizzazione della Prefettura competente per territorio.”.

#### Art. 2

*(Modifiche all'articolo 1 della l.r. 10/2018)*

1. All'articolo 1 della legge regionale 14 maggio 2018, n. 10 (Ulteriore proroga degli strumenti urbanistici delle aree industriali. Integrazione alla l.r. 24/2013), le parole “e dei vincoli connessi, che si intendono rinnovati” sono abrogate.

#### Art. 3

*(Modifiche all'articolo 6 della l.r. 12/2018)*

1. L'articolo 6 della legge regionale 16 maggio 2018, n. 16 (Norme in materia di tutela, promozione e valorizzazione dell'invecchiamento attivo) è così modificato:

- a) alla lettera a) del comma 2 le parole “sorveglianza presso le scuole, vigilanza nei musei e nelle” sono sostituite dalle seguenti: “attività di assistenza agli studenti presso le scuole, presso i musei e presso le”;
- b) alla fine della lettera b), le parole “sorveglianza di manifestazioni ed eventi pubblici” sono sostituite dalle seguenti: “attività di assistenza ai soggetti fragili in occasione di eventi culturali”.

#### Art. 4

*(Modifiche alla l.r. 15/2018)*

1. Alla legge regionale 7 giugno 2018, n.15 (Disciplina regionale dei servizi di polizia locale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'articolo 2:

1) alla fine dell'alea, dopo le parole "dalla l. r. 5/2007" sono aggiunte le seguenti: "e nel rispetto delle linee generali adottate con accordo sancito in sede di Conferenza unificata del 24 gennaio 2018, in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n.14 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città) convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48";

2) all'inizio della lettera c), le parole "di programma quadro" sono soppresse;

b) al comma 2 dell'articolo 2:

1) all'inizio dell'alea, dopo la parola "Regione" sono inserite le seguenti: ", nel rispetto delle linee generali di cui al comma 1,";

2) alla lettera d), dopo le parole "modulistica unica" sono inserite le seguenti: "per le forze di polizia locale,";

c) all'articolo 3:

1) alla fine della lettera b) del comma 1 è aggiunto il seguente periodo: "con riguardo alle iniziative dirette al miglioramento della vivibilità del territorio e della qualità della vita, della promozione della legalità e dell'inclusione sociale, nel rispetto delle linee generali di cui all'articolo 2 e delle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 5 del d.l. 14/2017";

2) alla fine della lettera c), le parole "e in generale all'attività di controllo del territorio" sono soppresse;

d) alla fine della lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 è aggiunto il seguente periodo: "con riguardo alle iniziative dirette al miglioramento della vivibilità del territorio e della qualità della vita, della promozione della legalità e dell'inclusione sociale, nel rispetto delle linee generali di cui all'articolo 2 e delle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 5 del d.l. 14/2017";

e) al comma 1 dell'articolo 10, dopo la parola "competenze" sono inserite le seguenti: "ed entro i limiti dell'esercizio delle funzioni ausiliarie di cui all'articolo 3 della l. 65/1986";

f) alla fine del comma 1 dell'articolo 12 è aggiunto il seguente periodo: "e deve essere tale da escludere la stretta somiglianza con le uniformi delle Forze di polizia e delle Forze armate dello Stato".

Art. 5

*(Integrazioni alla l.r. 28/2018)*

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 3 agosto 2018, n. 28 (Disposizioni per il riconoscimento della rilevanza sociale dell'endometriosi e istituzione del Registro regionale) è aggiunto il seguente periodo: "in conformità a quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2017 (Identificazione dei sistemi di sorveglianza e dei registri di mortalità, di tumori e di altre patologie)".

Art. 6

*(Abrogazione della l.r.31/2018)*

1. La legge regionale 3 agosto 2018, n. 31 (Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 12 dicembre 2008, n. 40 (Collegato al bilancio 2008)) è abrogata.

Art. 7

*(Norma finanziaria)*

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 8

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

Reggio Calabria, 14 novembre 2018

Consigliere Franco SERGIO

